

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1600 del 20/03/2024
Oggetto	ASSENSO ALLA RINUNCIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE; COMUNE: CASTELGUELFO (BO); RICHIEDENTE: DITTA MACCHIAVELLI FRANCESCO; CODICE PRATICA N. BO01A1150/06RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-29409 del 18/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** ASSENSO ALLA RINUNCIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE

**COMUNE:** CASTELGUELFO (BO)

**RICHIEDENTE:** DITTA MACCHIAVELLI FRANCESCO

**CODICE PRATICA N.** BO01A1150/06RN

### **LA DIRIGENTE**

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

**Viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**Viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista l'istanza** assunta al protocollo n. PG.2006.1076608 del 22/12/2006, con la quale la ditta individuale Macchiavelli Francesco p.iva 01829261203, con sede legale in Via Picchio n.4 del comune di Castel Guelfo (BO), nella persona del suo legale rappresentante, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo, mediante 1 pozzo di profondità di 65 m dal p.c., per una portata massima di 15 l/s e volume annuo complessivo di 1800 mc/a, ubicato al Foglio 17 mappale 55 del comune di Castel Guelfo, rilasciata con determinazione n. 6479 del 10/05/2006 (pratica BO01A1150/06RN);

**Vista la comunicazione** assunta al protocollo n. PG.2024.41448 del 04/03/2024, presentata dalla ditta individuale Macchiavelli Francesco p.iva 01829261203 in cui:

- viene dichiarata la volontà di rinuncia alla concessione rilasciata con determinazione n. 6479 del 10/05/2006;
- si richiede di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 35 del R.R. 41/2001 di mantenere il pozzo;

**considerato che** l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del RR n. 41/2001;

**verificato che** il concessionario è in regola con il pagamento degli oneri di concessione avendo corrisposto i canoni fino all'annualità 2023;

**considerato che** il mantenimento del pozzo, alla cessazione della concessione, è consentita per:

- modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico;
  - non utilizzo del pozzo garantito dalla rimozione della pompa e chiusura dell'imbocco mediante appositi tamponi,
- ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, sussistano tutte le condizioni per:

accogliere l'istanza di rinuncia alla concessione riconosciuta alla ditta individuale Macchiavelli Francesco p.iva 01829261203, con determinazione n. 6479 del 10/05/2006 e alla successiva domanda di rinnovo, previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001 e di mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alle seguenti condizioni:

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ARPAE compilando per intero la documentazione scaricabile al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazioneutilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico> allegando l'apposita documentazione richiesta;
- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e comunque, laddove non fosse possibile, deve essere rimossa la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1) di assentire** alla ditta individuale Macchiavelli Francesco p.iva 01829261203, con sede legale in Via Picchio n.4 del comune di Castel Guelfo (BO), nella persona del suo legale rappresentante, la rinuncia alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 6479 del 10/05/2006, ad uso irriguo agricolo, mediante 1 pozzo di profondità di 65 m dal p.c., per una portata massima di 15 l/s e volume annuo complessivo di 1800 mc/a, ubicato al Foglio 17 mappale 55 del comune di Castel Guelfo, e di procedere con l'archiviazione del procedimento n. BO01A1150, della relativa domanda di rinnovo presentata il PG/2006/1076608 del 22/12/2006 procedimento n. BO01A1150/06RN;

**2) di assentire** il mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alle seguenti condizioni:

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da domestico a extradomestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ARPAE compilando per intero la documentazione scaricabile al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazioneutilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico> allegando l'apposita documentazione richiesta;
- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e comunque, laddove non fosse possibile, deve essere rimossa la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati;

**5) di dare atto** che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli Ubaldo Cibin;

**6) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**